

Usura bancaria: costi, interessi e calcolo dell'unitarietà

Quando si approccia la materia dell'usura bancaria, uno dei profili di maggiore criticità è rappresentato dalle legittime modalità di calcolo nella verifica del superamento del tasso soglia, ciò anche a causa della scarsa chiarezza delle norme in punto di elementi economici computabili ai fini della verifica dell'usura, nonché da una sovrapposizione di norme e altri documenti di settore, non necessariamente di rango normativo, che sono intervenuti nel tempo ad implementare le regole giuridiche.

L'emanazione delle Istruzioni della Banca d'Italia, volte a regolamentare la rilevazione da parte degli operatori di settore dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura ma di incerta natura e cogenza, ha causato da questo punto di vista non pochi dubbi interpretativi.

Stante la complessità tecnica dell'argomento, si ritiene preliminarmente di offrire qualche precisazione terminologica.

Il TEGM "Tasso effettivo globale medio" è il tasso che è base di riferimento per la determinazione della soglia oltre il quale l'interesse è considerato usurario e il cui valore viene fissato periodicamente dalla Banca d'Italia. Il valore del TEGM è dato dalla media di tutti i tassi effettivi globali (TEG).

Il TEGM viene rilevato per "categorie omogenee di operazioni creditizie".

Per ciascuna categoria di operazioni vengono in rilievo:

- il TEG, vale a dire il "Tasso effettivo globale", che è dato dalla media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto, e il numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione della media;
- l'importo erogato medio nei rapporti che hanno concorso al calcolo della media;
- il MED "Compenso medio percentuale per l'attività di mediazione" e il numero di rapporti che hanno concorso al calcolo del valore medio.

In sede di giudizio, il TEG contrattuale applicato dalla banca, nello specifico caso oggetto di contestazione, deve essere confrontato con le soglie per l'usura pubblicate per il periodo di riferimento dalla Banca d'Italia. Diventa, quindi, dirimente chiarire quali siano le regole di calcolo del TEG nelle fattispecie concrete, soprattutto con riferimento a taluni costi che devono o non devono esservi ricompresi.

Commissione di massimo scoperto. Computabilità nel TEG.

La commissione di massimo scoperto (CMS) è stata oggetto di molteplici interventi disciplinari, che ne hanno sancito definitivamente la legittimità, tra cui il d.l. 28 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, art. 2-*bis*, comma 1 successivamente abrogato; in seguito l'art. 2, comma 2, d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102; art. 6-*bis* del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; art. 27, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27; art. 1, comma 1, d.l. 24 marzo 2012 n. 29, convertito in legge 18 maggio 2012 n. 62 ed infine il D.M. 30 giugno 2012 n. 644 in attuazione dell'art. 117-*bis* del t.u.b.

Per i contratti successivi al 1^a gennaio 2010 la problematica sembra essere superata alla luce della nuova e più ampia formulazione dell'art. 644, comma 4, c.p. che lascia intendere che *ogni costo derivante dalla concessione di credito debba essere compreso nel conteggio*.

Inoltre il comma 2 dell'art. 2-*bis* del d.l. 185 del 2008 prevede espressamente l'inserimento della commissione nel plafond per il calcolo del costo del finanziamento (Cass. Civ., sez. 1, 22 giugno 2016 n. 12965).

Per le fattispecie anteriori la questione è relativa alla eventuale retroattività della nuova disciplina.

Recentemente la Cassazione Civile ha definito però tale norma non una norma di interpretazione autentica, ma una norma innovativa e, come tale, non applicabile retroattivamente (ancora Cass. Civ., sez. 1, 22 giugno 2016 n. 12965; Cass., 3 novembre 2016, n. 22270). Ciò anche in virtù dell'esigenza di rispettare una simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale, che diversamente potrebbe essere alterata.

Computabilità delle altre spese. Le spese di assicurazione.

Fra gli oneri da considerare nel calcolo del TEG, la giurisprudenza ha vagliato anche l'ammissibilità delle spese di assicurazione.

In punto si ha una recente ed importante pronuncia della Cassazione (Cass. civ., sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806) secondo cui le spese relative a polizze assicurative o per altre garanzie imposte dalla banca, volte ad assicurare il rimborso del credito, devono essere considerate ai fini della valutazione del tasso d'usura. La pronuncia fa perno sul disposto stesso dell'art. 644 c.p., in base al quale si considerano rilevanti tutte le voci di carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. La pronuncia conferisce particolare importanza al carattere "onnicomprensivo" della norma in questione, che individua quale unico limite al computo delle spese quello del "collegamento con l'operazione di credito".

Rilevanza degli interessi moratori

Merita conto verificare altresì se, ai fini della comparazione con il tasso soglia, la normativa si riferisca al solo tasso di interesse corrispettivo, quale elemento essenziale del contratto di mutuo, ovvero anche al tasso moratorio, che ha invece funzione di predeterminazione del risarcimento del danno per ritardato pagamento.

Le più recenti pronunce della Cassazione si sono comunque orientate nel senso di confermare la rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica dell'usura (Cass., 9 gennaio 2013, n. 350), sebbene non siano mancate pronunce difformi, in specie da parte delle corti di primo grado che hanno invocato talvolta un'esigenza di "omogeneità" delle voci da porre in comparazione.

Per ulteriori approfondimenti si invita a contattare lo Studio.

Perugia, 3 maggio 2018